

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/35 DELLA COMMISSIONE**del 15 gennaio 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito misure di salvaguardia definitive su determinati prodotti di acciaio («il regolamento definitivo») ⁽³⁾. Le misure istituite dal regolamento definitivo consistono in un contingente tariffario relativo a 26 categorie di prodotti di acciaio, fissato a un livello sufficientemente elevato da preservare i flussi commerciali tradizionali. In particolare le soglie quantitative sono state determinate facendo riferimento alle importazioni nel periodo 2015-2017, aumentate del 5 % al fine di consentire un approvvigionamento sufficiente e di garantire la concorrenza sul mercato dell'UE. Un dazio doganale del 25 % si applicherebbe solo oltre le soglie quantitative per le singole categorie di prodotto.
- (2) A seguito di un'inchiesta di riesame la Commissione ha modificato tali misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 ⁽⁴⁾ («il regolamento modificativo») al fine di tener conto delle variazioni delle circostanze intervenute durante il periodo di imposizione delle misure e di rendere queste ultime più efficaci sulla base dell'interesse dell'Unione.
- (3) Nel quadro di tale inchiesta di riesame alcune parti, tra cui l'Associazione dei costruttori europei di automobili («ACEA»), hanno chiesto di escludere dall'ambito di applicazione delle misure la categoria di prodotti 4B (cui appartengono i fogli rivestiti di metallo utilizzati principalmente nel settore automobilistico). ACEA ha sostenuto che l'uso di tale categoria di prodotti da parte dell'industria automobilistica dell'Unione era fondamentale per il proseguimento delle normali operazioni commerciali del settore. Nonostante avesse riconosciuto che era nell'interesse dell'Unione separare i flussi commerciali tradizionali dei tipi di prodotto utilizzati dall'industria automobilistica, la Commissione non ha riscontrato alcun motivo per una tale esclusione diretta dal sistema del contingente tariffario. In seguito alla consultazione di tutte le parti interessate la Commissione ha quindi deciso che anziché escludere la categoria 4B (che potrebbe includere anche prodotti destinati ad altri usi), fosse opportuno limitarne l'uso alle sole importazioni in grado di dimostrare un uso finale nel settore automobilistico. Mediante il regolamento modificativo le importazioni corrispondenti sono state pertanto vincolate al regime di uso finale di cui all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. In linea generale il settore automobilistico e i suoi fornitori di acciaio hanno accolto con favore questa soluzione in quanto avrebbe garantito l'uso esclusivo del contingente tariffario per la categoria di prodotti 4B da parte dell'industria automobilistica dell'Unione e protetto i flussi commerciali tradizionali. Dai risultati delle consultazioni con i membri dell'OMC non è emersa alcuna opposizione a tale modifica per quanto riguarda la categoria 4B.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.⁽²⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1590 della Commissione, del 26 settembre 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 28).⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).